

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025

Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale. (25A02717)

(GU n.102 del 5-5-2025)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l'art. 14 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che taluni specifici soggetti devono tenere in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il presente decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cybersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante «Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni in materia di cybersicurezza, con il quale l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica è delegata a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto direttoriale ACN n. 21007/2024 del 27 giugno 2024, recante «Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli elementi essenziali di cybersicurezza da tenere in considerazione nell'attività di approvvigionamento, per specifiche categorie tecnologiche, di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici;

Tenuto conto che le specifiche categorie tecnologiche di beni e

servizi informatici sono state individuate sulla base dell'utilizzo dei medesimi beni e servizi informatici nello svolgimento di funzioni essenziali per la cybersicurezza ovvero di servizi per i quali vi è una dipendenza critica o un rischio di gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla individuazione dei Paesi terzi tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione, secondo un principio di gradualità volto a tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza;

Considerati gli accordi di collaborazione vigenti fra l'Unione europea e la NATO con Paesi terzi in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

Esperate valutazioni di ordine diplomatico in merito alle relazioni bilaterali con i predetti Paesi, nonché valutazioni di ordine tecnico circa la capacità dei fornitori di tecnologie informatiche di assicurare elevate garanzie di sicurezza nazionale sul piano operativo e funzionale;

Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, nella composizione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto per la tutela delle informazioni classificate, il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, individua:

a) gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i soggetti privati non compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale e inseriti nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, tengono in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, appartenenti a specifiche categorie tecnologiche, impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici;

b) le specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici per i quali sono tenuti in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui alla lettera a);

c) i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati dal presente decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

d) i Paesi terzi di cui alla lettera c), tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione.

Art. 2

Elementi essenziali di cybersicurezza

1. Gli elementi essenziali di cybersicurezza, di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 90 del 2024, sono indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici

1. Le categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono contenute nell'elenco di cui all'allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4

Casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità

1. I casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono quelli in cui le tecnologie di cybersicurezza sono destinate a essere impiegate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, e riguardano le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero sono funzionali alla loro protezione fisica e logica.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i criteri di premialità di cui all'art. 14 della legge n. 90 del 2024, si applicano previa analisi dell'elenco di tutti i componenti di fabbricazione del prodotto o delle infrastrutture impiegate per erogare un servizio (cosiddetto B.O.M. - Bill of materials) presentato in sede di proposta o offerta dagli operatori economici. I medesimi criteri di premialità si applicano, in maniera paritaria e uniforme, alle proposte o alle offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o dei Paesi terzi individuati nell'allegato 3 del presente decreto.

## Art. 5

## Elenco dei Paesi terzi

1. L'elenco dei Paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), individuati in fase di prima applicazione, e' contenuto nell'allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

## Art. 6

## Disposizioni finali e pubblicazione

1. Il presente decreto e' soggetto ad aggiornamento periodico, anche in funzione del mutamento del contesto di riferimento, della congiuntura internazionale e dell'evoluzione tecnologica.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 30 aprile 2025

p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato  
Mantovano

Allegato 1  
(articolo 2)

Elementi essenziali di cybersicurezza  
dei beni e dei servizi informatici

Parte I. Requisiti relativi alle proprieta' dei beni e dei servizi informatici.

1) I beni e i servizi informatici sono progettati, sviluppati, prodotti e forniti in modo da garantire un livello adeguato di cybersicurezza in base ai rischi.

2) Sulla base della valutazione dei rischi di cybersicurezza, i beni e i servizi informatici:

a) sono forniti senza vulnerabilita' sfruttabili note;

b) sono forniti con una configurazione sicura per impostazione predefinita, con la possibilita' di ripristinare il bene o servizio informatico allo stato originale;

c) garantiscono che le vulnerabilita' possano essere trattate mediante aggiornamenti di sicurezza, anche, se del caso, mediante aggiornamenti di sicurezza automatici installati entro e per un periodo di tempo adeguato, abilitato come impostazione predefinita, con un meccanismo di disattivazione chiaro e di facile utilizzo, attraverso la notifica agli utilizzatori degli aggiornamenti disponibili e la possibilita' di rinviarli temporaneamente;

d) garantiscono la protezione dall'accesso non autorizzato mediante adeguati meccanismi di controllo, tra cui, e in ogni caso, sistemi di autenticazione e di gestione dell'identita' o dell'accesso, e che segnalano eventuali accessi non autorizzati;

e) proteggono la riservatezza dei dati, personali o di altro tipo, conservati, trasmessi o altrimenti trattati, mediante l'uso di tecnologie allo stato dell'arte, tra cui sistemi per la cifratura dei pertinenti dati a riposo o in transito;

f) proteggono l'integrita' dei dati, personali o di altro tipo conservati, trasmessi o altrimenti trattati, dei comandi, dei programmi e della configurazione da qualsiasi manipolazione o modifica non autorizzata da parte dell'utilizzatore, e segnalano le corruzioni;

g) trattano solo dati, personali o di altro tipo, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalita' prevista («minimizzazione dei dati»);

h) proteggono la disponibilita' delle funzioni essenziali e di base, anche dopo un incidente, anche attraverso misure di resilienza e di mitigazione contro gli attacchi di negazione del servizio (denial of service);

i) riducono al minimo il loro impatto negativo sulla disponibilita' dei servizi forniti da altri dispositivi o reti;

l) sono progettati, sviluppati, prodotti e forniti per limitare le superfici di attacco, comprese le interfacce esterne;

m) sono progettati, sviluppati, prodotti e forniti per ridurre l'impatto degli incidenti utilizzando meccanismi e tecniche di mitigazione adeguati;

n) forniscono informazioni sulla sicurezza registrando e monitorando le attivita' interne pertinenti, compresi l'accesso a dati, servizi o funzioni o la modifica degli stessi, con un meccanismo di disattivazione per l'utilizzatore;

o) offrono agli utenti la possibilita' di rimuovere in modo sicuro e agevole, su base permanente, tutti i dati e tutte le impostazioni e, qualora tali dati possano essere trasferiti ad altri beni e servizi informatici, garantiscono che cio' avvenga in modo sicuro.

Parte II. Requisiti di gestione delle vulnerabilita'.

1. La fornitura di beni e servizi informatici deve prevedere:

a) l'identificazione e la documentazione delle vulnerabilita' e dei componenti contenuti nel bene o servizio informatico, e la redazione di una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, che includa almeno le dipendenze di primo livello del bene o servizio;

b) in relazione ai rischi posti dai beni e servizi informatici, l'indirizzamento e la correzione tempestiva delle vulnerabilita', anche fornendo aggiornamenti di sicurezza; ove tecnicamente fattibile, nuovi aggiornamenti di sicurezza sono forniti separatamente dagli aggiornamenti della funzionalita';

c) l'esecuzione di test e riesami efficaci e periodici della sicurezza dei beni e servizi informatici;

d) una volta reso disponibile un aggiornamento di sicurezza, la condivisione e divulgazione agli utilizzatori delle informazioni sulle vulnerabilita' risolte, comprendenti una descrizione delle vulnerabilita', informazioni che consentano agli utilizzatori di

identificare il bene o servizio informatico interessato, l'impatto delle vulnerabilità, la loro gravità e informazioni chiare e accessibili che aiutino gli utilizzatori a correggere le vulnerabilità; in casi debitamente giustificati, qualora ritenuto che i rischi di sicurezza legati alla divulgazione siano superiori ai benefici in termini di sicurezza, è possibile ritardare la divulgazione di informazioni su una vulnerabilità risolta fino a quando gli utilizzatori non abbiano avuto la possibilità di applicare la pertinente patch, in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

e) l'adozione di misure per facilitare la condivisione di informazioni sulle potenziali vulnerabilità del bene o servizio informatico e dei componenti di terzi ivi contenuti, fornendo anche un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità individuate;

f) l'adozione di meccanismi per distribuire in modo sicuro gli aggiornamenti dei beni e servizi informatici al fine di garantire che le vulnerabilità siano corrette o mitigate in modo tempestivo e, ove applicabile per gli aggiornamenti di sicurezza, in modo automatico;

g) l'identificazione dei fornitori e dei partner terzi di sistemi informatici, componenti e servizi, la loro prioritizzazione e valutazione, utilizzando, allo scopo, un processo di valutazione del rischio inerente alla catena di approvvigionamento cyber;

h) l'adozione di meccanismi per garantire che, qualora disponibili, siano diffusi tempestivamente e gratuitamente, aggiornamenti di sicurezza al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati, accompagnati da messaggi di avviso che forniscano agli utilizzatori le informazioni pertinenti, comprese le potenziali misure da adottare.

Allegato 2  
(articolo 3)

Elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici per le quali sono necessari elementi essenziali di cybersicurezza

Elenco tassativo delle categorie di cui all'articolo 3	Elenco non tassativo dei codici CPV (Common Procurement Vocabulary)
1. Sistemi di gestione dell'identità e software e hardware per la gestione degli accessi privilegiati, compresi i lettori di autenticazione e controllo degli accessi, tra cui i lettori biometrici	30233300-4 Lettori di smart card 30233310-7 Lettori di impronte digitali 30233320-0 Lettori combinati di smart card e di impronte digitali 48730000-4 Pacchetti software di sicurezza 48731000-1 Pacchetti software di sicurezza dei file 48732000-8 Pacchetti software di sicurezza dei dati
2. Software che cercano, rimuovono o mettono in quarantena i software maligni	48731000-1 Pacchetti software di sicurezza dei file 48732000-8 Pacchetti software di sicurezza dei dati 48760000-3 Pacchetti software di protezione dai virus 48761000-0 Pacchetti software antivirus
3. Prodotti con elementi digitali con funzione di rete privata virtuale (VPN)	48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet 48211000-0 Pacchetti software per l'interconnettività di piattaforme 48220000-6 Pacchetti software per Internet e intranet 48510000-6 Pacchetti software di comunicazione 48730000-4 Pacchetti software di sicurezza 48821000-9 Server di rete 48517000-5 Pacchetti software IT 48219100-7 Pacchetti software gateway
4. Sistemi di gestione della rete	48517000-5 Pacchetti software IT 48219000-6 Pacchetti software vari per reti 48210000-3 Pacchetti software per reti 48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet 48219500-1 Pacchetti software per switch o router 48219700-3 Pacchetti software per server di comunicazione 48781000-6 Pacchetti software di gestione di sistemi 48151000-1 Sistema di controllo informatico
5. Sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (sistemi SIEM)	48517000-5 Pacchetti software IT 48730000-4 Pacchetti software di sicurezza
6. Infrastrutture a chiave pubblica e software per il rilascio di certificati digitali	48730000-4 Pacchetti software di sicurezza 48732000-8 Pacchetti software di

	sicurezza dei dati	
	48800000-6 Sistemi e server di	
	informazione	
	48810000-9 Sistemi di informazione	
	48151000-1 Sistema di controllo	
	informatico	
+-----+-----+-----+		
7. Router, modem, anche di tipo	30200000-1 Apparecchiature	
satellitare, per la connessione	informatiche e forniture	
a internet e switch	32400000-7 Network	
	32410000-0 Rete locale	
	32412000-4 Rete di comunicazioni	
	32412100-5 Rete di	
	telecomunicazioni	
	32412120-1 Intranet	
	32415000-5 Rete Ethernet	
	32420000-3 Apparecchiature di rete	
	32422000-7 Componenti di rete	
	32424000-1 Infrastruttura di rete	
	32427000-2 Sistema di rete	
	32552410-4 Modem	
	32413100-2 Router di rete	
	32500000-8 Materiali per	
	telecomunicazioni	
	32260000-3 Apparecchiature per la	
	trasmissione di dati	
+-----+-----+-----+		
8. Microprocessori con	31712116-6 Microprocessori	
funzionalita' legate alla	31712200-2 Microsistemi	
sicurezza		
+-----+-----+-----+		
9. Microcontrollori con	31712116-6 Microprocessori	
funzionalita' legate alla	31712200-2 Microsistemi	
sicurezza		
+-----+-----+-----+		
10. Circuiti integrati per	31712116-6 Microprocessori	
applicazioni specifiche (ASIC),	31712200-2 Microsistemi	
sistemi integrati su singolo		
chip (SOC) e reti di porte		
programmabili dall'utilizzatore		
(FPGA) con funzionalita' legate		
alla sicurezza		
+-----+-----+-----+		
11. Firewall, sistemi di	31712110-4 Circuiti elettronici	
rilevamento e prevenzione delle	integrati e microassemblaggi	
intrusioni	31712113-5 Schede a circuiti	
	integrati	
	31712114-2 Circuiti elettronici	
	integrati	
	31712117-3 Pacchetti di circuiti	
	integrati	
+-----+-----+-----+		
12. Dispositivi hardware con	30210000-4 Macchine per	
cassette di sicurezza	l'elaborazione di dati (hardware)	
	30211300-4 Piattaforme	
	informatiche	
+-----+-----+-----+		
13. Gateway per contatori	38800000-3 Attrezzature di	
intelligenti nell'ambito di	controllo dei processi industriali	
sistemi di misurazione	e attrezzature di controllo a	
intelligenti quali definiti	distanza	
all'articolo 2, punto 23, della	38820000-9 Attrezzatura per	
direttiva (UE) 2019/944 del	controllo a distanza	
Parlamento europeo e del		
Consiglio, e altri dispositivi a		
fini di sicurezza avanzati,		
compreso il trattamento		
crittografico sicuro;		
+-----+-----+-----+		
14. Carte intelligenti o	30162000-2 Carte intelligenti	
dispositivi analoghi, compresi		
gli elementi sicuri		
+-----+-----+-----+		
15. Sistemi di storage di rete	32400000-7 Network	
(Network Attached Storage,	30234500-3 Strumenti di stoccaggio	
Storage Area Network)	di memoria	
	30233000-1 Dispositivi di	
	stoccaggio e lettura di dati	
+-----+-----+-----+		
	48710000-8 Pacchetti software di	
16. Sistemi e servizi di back-up	back-up o recupero	
	72910000-2 Servizi di back-up	
	informatico	
+-----+-----+-----+		
17. Sistemi di videosorveglianza	32323500-8 Sistema di	
per controllo accessi e	videosorveglianza	
sicurezza fisica, nonche'	38582000-8 / 38581000-1 Scanner	
sistemi di acquisizione immagini	per controllo bagagli e merci	
per finalita' di controllo,		
compresi gli scanner		
+-----+-----+-----+		
18. Servizi di consulenza,	72200000-7 Programmazione di	
sviluppo e manutenzione di	software e servizi di consulenza	
piattaforme software afferenti	72230000-6 Servizi di sviluppo di	
alle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6,	software personalizzati	
11, 15, 16 e 17	72210000-0 Servizi di	
	programmazione di prodotti	

	software in pacchetti	
	72240000-9 Servizi di analisi e	
	programmazione di sistemi	
	72260000-5 Servizi connessi al	
	software	
	72530000-9 Servizi per rete	
	informatica	
	72550000-5 Servizi di audit	
	informatico	
	72570000-1 Servizi di back-up	
	informatico	
	72250000-2 Servizi di manutenzione	
	e assistenza sistemi.	
+-----+		
19. Servizi cloud	72300000-8 Servizi di elaborazione	
	dati	
	72310000-1 Servizi di trattamento	
	dati	
	72400000-4 Servizi di Internet	
	72410000-7 Servizi di provider	
	72416000-9 Fornitori di servizi di	
	applicazioni	
	72500000-0 Servizi informatici	
+-----+		
20. Sistemi di sicurezza gestiti	72300000-8 Servizi di elaborazione	
(Managed Security Services -	dati	
MSS)	72314000-9 Servizi di raccolta e	
	di collazione dati	
	72315000-6 Servizi di gestione e	
	supporto di reti di trasmissione	
	dati	
	72315100-7 Servizi di assistenza	
	per una rete di trasmissione dati	
	72315200-8 Servizi di gestione di	
	reti di trasmissione dati	
	72316000-3 Servizi analisi di dati	
+-----+		
21. Componenti hardware e	42961200-2 Sistemi SCADA	
software per acquisizione dati,	(Supervisory Control And Data	
monitoraggio, supervisione	Acquisition)	
controllo, attuazione e		
automazione di reti di		
telecomunicazione e sistemi		
industriali e infrastrutturali		
+-----+		
22. Software di controllo droni	34711200-6 Aeromobili senza pilota	
+-----+		

Allegato 3  
(articolo 5)

Elenco alfabetico dei Paesi terzi tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione sia con l'Unione europea sia con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione

1. Australia
2. Corea del Sud
3. Giappone
4. Israele
5. Nuova Zelanda
6. Svizzera